

AUTOVERMIETUNG – AUTORIMESSE NOLEGGIO AUTOMEZZI

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	ANIASA; FILT – CGIL; FIT – CISL; UILTRASPORTI.	DATA	01.01.2013
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	40 ore settimanali		
SETTORI PARTICOLARI	Addetti a lavori discontinui: ➤ 44 ore per custodi e guardiani notturni ➤ 42 ore per conducenti auto ➤ 40 ore per il restante personale		
FLESSIBILITÀ	Consentita nei periodi di maggior richiesta di servizio, fino al massimo di 72 ore per anno solare e sino al limite di 48 ore settimanali, da recuperare nei 4 mesi successivi. Maggiorazione del 16% per le ore prestate oltre l'orario settimanale.		
LAVORO SUPPLEMENTARE	<p>Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non superiori a 100 ore annue.</p> <p>Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.</p> <p>Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale, familiare, di salute o di formazione.</p> <p>La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28%, e sino al raggiungimento del 20% su base annua.</p> <p>Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato.</p> <p>Le ore eccedenti il 20% su base annua, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%.</p> <p>Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.</p> <p>Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%.</p> <p>Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuate.</p> <p>Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.</p> <p>Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all'azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno.</p>		
LAVORO STRAORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 25% diurno feriale ➤ maggiorazione 50% notturno ➤ maggiorazione 20% per i conducenti di autobus e per il personale viaggiante per i servizi extraurbani di durata superiore ad una giornata Lavori con mansioni discontinue: <ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 20% per prestazioni fino alla 60a ora del personale con mansioni discontinue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 65% festivo ➤ maggiorazione 75% notturno fest. 	

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 22% per le prestazioni oltre la 42a ora fino alla 60a ora dei conducenti ➤ maggiorazione 22% per le prestazioni oltre la 40a ora fino alla 48a ora nelle aziende esercenti locazione automezzi ➤ maggiorazione 16% per prestazioni nel sesto giorno con riposo compensativo <p>Il limite delle ore di straordinario è pari a 2 ore giornaliere, 12 ore settimanali e 200 ore annue (180 ore annue per il settore locazione automezzi); tale limite non è applicabile al personale addetto a mansioni discontinue e al personale viaggiante.</p>
LAVORO NOTTURNO	maggiorazione 25% in turni avvicendati e non maggiorazione 10% per i guardiani notturni
LAVORO FESTIVO	maggiorazione 50%
ASSENZE	
FERIE	APPRENDISTI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). IMPIEGATI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg). OPERAI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg).
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 40 ore annue ➤ 2 ulteriori giornate lavorative ➤ 3 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore in sostituzione delle 3 ex festività religiose
CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni lavorativi retribuiti
DIRITTO ALLO STUDIO	150 ore annue
PERMESSI STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare; ➤ 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore; ➤ 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore; ➤ 2 giorni per ciascun esame universitario.
PERMESSI SINDACALI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 25 giorni annui per dirigenti nazionali e periferici ➤ monte ore annuo di 1,5 ore per ciascun dipendente alle RSU <p>Distacchi sindacali</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 20 giorni annui per dirigenti nazionali e periferici ➤ monte ore annuo di 2 ore per ciascun dipendente alle RSU ➤ monte ore annuo di 1,5 ore per ciascun dipendente alle RSA
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ max 3 mesi per giustificati motivi private ➤ 4 mesi per malattia eccedente il periodo di comport ➤ 18 mesi. casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo di Cooley, distrofie muscolari, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati.
COMPORTO	12 mesi nell'arco di 36 mesi consecutivi
PERMESSI RETRIBUITI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 gg per nascita figlio ➤ 3 gg per decesso (genitori, fratelli, coniuge, figli) ➤ 5 gg per decesso (genitori, fratelli, coniuge, figli), per decessi fuori provincia ➤ permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 52 del 6/3/2001 per il dipendente donatore di midollo.
CESSAZIONE RAPPORTO	
PREAVVISO	A. Lavoratori addetti al settore dell'autonoleggio e del noleggio autobus con conducente: Livello Q1, Q2 e A1: 4 mesi Livello A2 e B1: 3 mesi Livello B2, B3 e C1: 2 mesi Livello C2, C3 e C4: 15 giorni
	B. Lavoratori addetti autosilos, garages, aree di parcheggio all'aperto: Livello 10: 4 mesi Livello 9 e 8: 3 mesi Livello 7, 6 e 5: 2 mesi Livello 4, 3, 2 e 1: 15 giorni Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui innanzi sono ridotti al 50%.
PREVIDENZA COMPLIMENTARE	

<p>ASTRI - PRIAMO</p>	<p>Fondo Astri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aderiranno al fondo i lavoratori dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture sul suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, soccorso autostradale. <p>Contribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2% calcolato su Minimo Tabellare, Contingenza, E.D.R., Scatti a carico dell'azienda; ➤ 1% calcolato su Minimo Tabellare, Contingenza, E.D.R., Scatti a carico del lavoratore; ➤ 100% del T.F.R. maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93; ➤ 29% T.F.R. maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori. ➤ Quota iscrizione: € 15 a carico dell'azienda; € 15 a carico del lavoratore per il fondo Astri. <p>Il contributo mensile contrattuale pari all' 1,5% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti.</p> <p>Il contributo di cui sopra, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) retribuzione tabellare b) indennità di contingenza c) un aumento periodico di anzianità d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992. e) E.A.R. ex accordo rinnovo 23/10/2019 (a decorrere dall'1/3/2021). Tale contribuzione sarà aggiuntiva rispetto al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale sarà pari a 3,5%. Le Parti precisano che nel testo del CCNL, i termini "contribuzione" o "contributivo" sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell'azienda e del lavoratore, ossia come valore dell'importo reale da versare al fondo. Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge. <p>Fondo Priamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aderiranno al fondo i lavoratori dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con conducente; Contribuzione: - 1% calcolato su Minimo Tabellare, Contingenza, E.D.R., Scatti a carico dell'azienda; ➤ 1% calcolato su Minimo Tabellare, Contingenza, E.D.R., Scatti a carico del lavoratore; ➤ 100% del T.F.R. maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93; ➤ 29% T.F.R. maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori. ➤ Quota iscrizione: € 5,16 a carico dell'azienda; € 5,16 a carico del lavoratore per il fondo Priamo. <p>Le Associazioni Anav e Fise e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL cureranno, congiuntamente, i necessari adempimenti per aderire ai suddetti Fondi e dirameranno ai rispettivi rappresentati tutte le istruzioni operative che consentano l'adesione dei lavoratori ai Fondi suddetti e l'avvio delle procedure dei versamenti contributivi a partire dall'1/1/2007.</p>
<p>ASSISTENZA COMPLEMENTARE</p>	
<p>ASSISTENZA SANITARIA</p>	<p>Le parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza sanitaria integrativa per i lavoratori del comparto dell'autonoleggio a tutela della salute del personale dipendente. Importo del contributo del datore di lavoro sarà pari a € 14 per lavoratore per dodici mensilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi stabilito al 10%). <p>Il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro verrà integrato con un valore pari ad € 8,00 mensile per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, per</p>

	<p>dodici mensilità. Pertanto, l'importo totale obbligatorio a carico del datore di lavoro sarà complessivamente pari ad € 22,00 mensili (€ 264,00 su base annuale).</p> <p>La Polizza è obbligatoria per tutte le aziende cui si applica il presente CCNL e può essere derogata solo in presenza di accordi aziendali già esistenti di miglior favore sul tema; comunque le polizze esistenti, dovranno essere incrementate di un importo equivalente.</p> <p>Le Parti convennero, per il periodo luglio-dicembre 2013, che la quota complessiva stabilita nell'accordo di rinnovo del ccnl del 20/6/2013 Venisse rivalutata di € 24/anno, per ciascuno dei due anni della durata dell'assistenza sanitaria (2014-2015), per un totale di € 288 per ogni anno, precisando che tale nuovo importo, e le relative prestazioni ad esso collegate, sono state determinate dal recupero della mancata erogazione delle prestazioni delle mensilità dal luglio 2013 al dicembre 2013, pari ad un valore di 68/mese, per un totale di € 48. La naturale scadenza dell'assistenza sanitaria integrativa è stata fissata al 31/12/2015; nell'ambito della definizione del rinnovo del ccnl, in merito al quale le Parti hanno già avviato il confronto, si procederà alla quantificazione e determinazione del nuovo assetto contributivo e prestazionale. per il periodo 1/1/16 - 31/12/2016 l'importo economico a carico dell'azienda sarà pari a € 264,00, per ciascun lavoratore iscritto;</p> <p>b) considerate le richieste inoltrate, ed analizzato l'andamento tecnico, Unisalute è disposta ad apportare le seguenti integrazioni alle attuali prestazioni, che avranno decorrenze dall'1/1/2016 e per tutto l'anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ inserimento nella prevenzione della visita dermatologica; ➤ aumento del massimale di odontoiatria da € 100,00 ad € 150,00; ➤ mantenimento del sito e del modello di gestione.
ENTE BILATERALE	
ENTE BILATERALE	<p>Entro il 31/12/2011 le Parti si impegnano a definire congiuntamente statuto e regolamento dell'Ente bilaterale per il settore dell'autonoleggio. Si conviene che per la parte afferente il datore di lavoro il contributo è sin d'ora fissato in € 2,00 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. I compiti dell'Ente Bilaterale sono quelli che verranno indicati nello statuto del medesimo che ricomprenderanno anche quelli dell'Osservatorio Nazionale che, per il settore dell'autonoleggio senza conducente, cesserà di avere validità. Le Parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni. Le imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 2,00 lordi mensili per dodici mensilità, direttamente in busta paga. Il datore di lavoro delle aziende deve comunque garantire al lavoratore le prestazioni ed i servizi che la bilateralità eroga, in considerazione del fatto che la bilateralità è un diritto contrattuale per ogni lavoratore.</p>
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	<p>Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.</p>
CONGEDO PARENTALE	<p>Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.</p>
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	<p>Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.</p>
CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	<p>Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.</p>

CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri anti violenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.